

Allegato "E" all'atto n.rep. 23.112/13.247

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

- Art. 1 - Denominazione -

E' costituita un' associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata "ASMEL".

- Art. 2 - Sede e Durata-

L'Associazione ha sede in Gallarate, via San Giovanni Bosco n. 13.

Spetta al Consiglio Nazionale istituire e sopprimere sedi, uffici di rappresentanza e delegazioni regionali.

L'associazione ha durata illimitata, fermo restando l'anticipato scioglimento per legge o se deliberato dall'assemblea dei soci.

- Art. 3 - Soci, trasmissibilita' della qualita' di socio, recesso ed esclusione -

I soci sono Fondatori e Ordinari.

Sono Soci Fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono Soci Ordinari i municipi, gli enti locali e loro aggregazioni ed in generale enti ed istituzioni territoriali che verranno ammessi a far parte dell'associazione.

Ogni socio versa al Fondo Patrimoniale un importo determinato ogni 1.000 (mille) abitanti o frazione di 1.000 (mille) in ragione di euro 5,00 (cinque/00) nel caso di comuni e di loro aggregazioni, e di 0,50 (zero virgola cinquanta) euro nel caso di enti sovraordinati.

L'ammissione di un nuovo socio dovra' essere deliberata dal Consiglio Nazionale.

All'atto della richiesta di ammissione il socio si obbliga, oltre alla quota del Fondo Patrimoniale, al pagamento della quota associativa annuale, come determinata dal Consiglio Nazionale e si impegna ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche deliberate dall'Assemblea ed ogni altro atto regolamentante la vita dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di elettorato attivo e passivo anche per le cariche sociali, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio puo' sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Nazionale ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci e' deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi o qualora il comportamento del socio possa compromettere o recare pregiudizio al raggiungimento e/o perseguimento degli scopi dell'associazione; il socio del quale e' proposta l'esclusione non ha diritto di voto nell'assemblea che delibera sulla sua esclusione.

In caso di recesso e/o di esclusione il socio non avra' diritto al rimborso delle quote versate.

- Art. 4 - Finalita' ed oggetto-

L' associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarieta', autonomia e decentramento.

Di conseguenza, per promuovere negli Enti associati l'efficacia e l'efficienza delle procedure e consentire l'effettivo governo dei processi scaturenti dalle scelte politiche, intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonche' adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese.

Nell'ambito delle predette finalita', l'Associazione si propone, in particolare, di realizzare azioni e iniziative rivolte a: ♦

- promuovere e diffondere, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarieta', dell'autonomia, del decentramento,

- tutelare e valorizzare il ruolo delle autonomie e delle risorse locali;

- raccogliere, analizzare e diffondere dati e informazioni riguardanti enti ed istituzioni locali;

- promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli enti locali e proporre le soluzioni relative, avanzando proposte volte allo sviluppo e al miglioramento dei livelli di servizi;

- svolgere azione di informazione per gli enti soci attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc..;

- promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitivita' dei territori anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali.

- realizzare iniziative tese allo sviluppo sistematico del territorio, anche mediante specifiche azioni di animazione e marketing territoriale;

- promuovere e incoraggiare iniziative per il rafforzamento della coscienza civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;

- studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;

- promuovere e coordinare relazioni internazionali e attivita' di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarieta' fra i governi locali.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo, potra':

- svolgere attivita' di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, nei suoi diversi livelli e articolazioni;
- realizzare azioni di formazione, informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
- realizzare ogni altra attivita' connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attivita' editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.
- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, consorzi, societa' di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attivita' e agli scopi dell'Associazione.
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorita' nazionali, regionali, locali, gestendo per conto delle medesime autorita', progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento delle sue finalita';
- rappresentare le istanze dei soci dinanzi a istituzioni e organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea, a organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse per le realta' locali.

L'Associazione si propone, inoltre, di implementare soluzioni per il conseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa nell'ambito dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi. A tal fine - coerentemente con l'obiettivo di supportare i soci nei processi di innovazione tecnologica e organizzativa - l'Associazione potra' attivare in favore dei soci funzioni di approvvigionamento (convenzionamenti, accordi, centralizzazione di committenze, e-procurement, etc) connesse al reperimento delle migliori condizioni di mercato allo scopo di rendere piu' efficiente ed economica la gestione delle procedure di acquisto e di realizzare economie di scala.

L'associazione potra' infine, per il miglior perseguimento dei suoi fini, presentare progetti ed accedere a programmi di sviluppo anche attivando finanziamenti locali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

- Art. 5 - Patrimonio e mezzi economici -

Il Fondo Patrimoniale dell'associazione e' variabile, ed e' costituito dalle somme in danaro o prestazioni di servizi o di altri elementi suscettibili di valutazione economica apportati



e/o conferiti dai soci fondatori in sede di costituzione e dai versamenti effettuati dai soci all'atto dell'ammissione.

Il patrimonio dell'associazione e' inoltre costituito dai contributi, donazioni, elargizioni ed offerte di qualsiasi tipo ricevute da Enti pubblici o privati sempreche' non siano specificamente destinati alla copertura finanziaria per l'organizzazione di eventi o di specifici costi di gestione.

Il patrimonio potra' altresì essere incrementato con le somme prelevate dagli avanzi di gestione per la parte non devoluta agli scopi dell'associazione stessa ed accantonati in specifici fondi e decurtato per il ripiano di eventuali sbilanci di gestione.

Per garantire il regolare funzionamento e la copertura dei costi di gestione dell'associazione, la stessa potra' ricevere contributi nonche' somme o beni e servizi anche a titolo di sponsorizzazione di qualsiasi tipo e genere da enti pubblici e privati.

- Art. 6 - Organi -

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente del Consiglio Nazionale
- il Segretario Generale.

- Art. 7 - L'Assemblea dei soci -

L'Assemblea e' costituita da tutti i soci.

Essa deve essere convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

In alternativa alle modalita' di cui sopra e' ammessa altresì la convocazione dell'assemblea con avviso pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il

caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

All'Assemblea competono l'approvazione del bilancio consuntivo, la nomina degli organi sociali, le modifiche statutarie, l'esclusione dei soci, lo scioglimento dell'associazione, nonché ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario Generale. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario dell'adunanza anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti dell'associazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Il voto di ogni socio vale in proporzione all'importo versato al Fondo Patrimoniale in sede di costituzione o di ammissione all'associazione, rispetto al totale del Fondo.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del fondo patrimoniale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

- Art. 8 - Il Consiglio Nazionale -

L'associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal numero di membri fissato dall'Assemblea in sede di nomina. Tutti gli amministratori durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti e sempreché non venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Nazionale

provvedera' ad integrare, per cooptazione, il/i consigliere/i cessato/i con nomina valida fino alla prima Assemblea utile. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, dovra' essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina degli amministratori cessati.

Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, tra l'altro, su proposta del Segretario Generale :

- stabilisce gli indirizzi dell'attivita' dell'associazione, redige la relazione annuale sull'attivita', ne predispone e ne esegue i programmi;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo;
- delibera l'ammissione all'associazione dei soci;
- delibera sul recesso dei soci;
- determina l'entita' delle quote associative annuali a carico dei soci per il raggiungimento dell'economicita' di gestione;
- delibera circa la predisposizione ed approvazione dei regolamenti;
- delibera in merito all'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico con poteri consultivi e di indirizzo, determinando il numero dei suoi componenti e la durata;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonche' gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera il piu' sicuro e conveniente impiego del patrimonio ;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'associazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'associazione nonche' di eventuali uffici o sedi di rappresentanza;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare ad uno o piu' dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino agli atti dell'associazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Nazionale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Nazionale, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può delegare tutti o parte dei suoi poteri, in analogia e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

La rappresentanza legale spetta al Presidente ed agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio Nazionale può avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico.

Quest'ultimo viene istituito con propria delibera che provvede anche alla determinazione del numero dei suoi componenti e la durata, scegliendo i suoi componenti tra soggetti di provata esperienza, qualifica professionale e di spessore scientifico e culturale. Il funzionamento del



Comitato Scientifico sara' oggetto di uno specifico regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale stesso.

- Art.9 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Nazionale ed e' rieleggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente, oltre a presiederne gli organi, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea.

Nelle riunioni del Consiglio Nazionale, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal membro anagraficamente piu' anziano.

- Art 10 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione anche nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici e privati.

E' eletto dall'Assemblea e rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Nazionale. E' rieleggibile.

Il Segretario Generale propone al Presidente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale. Predispone gli atti sui quali il Consiglio Nazionale e' chiamato a deliberare e li illustra nelle riunioni dell'organo.

Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione ed in particolare:

- provvede all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
- provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico e economico;
- provvede alla nomina ed alla sostituzione dei delegati regionali;
- dirige l'attivita' degli uffici nonche' di eventuali uffici o sedi di rappresentanza e delegazioni regionali, definendone l'organizzazione;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, presentando al Consiglio Nazionale le proposte di bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Art. 11 - Esercizio Finanziario

- Bilancio e avanzi di gestione -

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale adotta la proposta di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci da convocarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative, onlus o enti similiari senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad uso direttamente comune, salvo che una parte di essi non siano destinati ad incremento del patrimonio dell'associazione.

- Art. 12 - Scioglimento dell'associazione -

L'Associazione oltre che nei casi di legge, si estingue per volontà dei soci, per il venir meno dei soci a causa di recesso o di esclusione, per impossibilità di raggiungimento dei suoi scopi e/o per mancato funzionamento dell'assemblea.

In caso di estinzione dell'associazione, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni dell'associazione che residuano, dopo la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa od onlus oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

- Art. 13 - Rinvio-Norme applicabili -

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge anche in tema di vigilanza, di associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti Codice Civile).

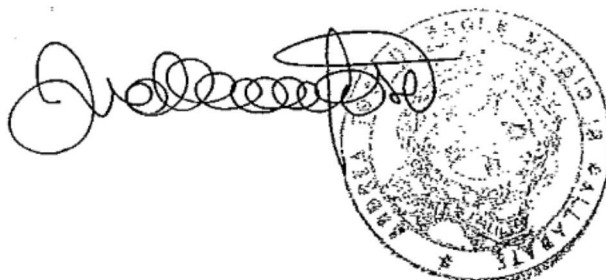
in originale firmato:

FRANCESCO PINTO

ARTURO MANERA

ANDREA TOSI NOTAIO

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me
Notaio in data 28/9/2010

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Andrea Tosi', is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' and 'ANDREA TOSI' around a central emblem.

